



SPEDIZIONE

DATA 18 Aprile 2024

PROT. N. 3651

# COMUNE DI CAPOSELE

Provincia di Avellino

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del Reg.  
Data 18/04/2024

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI CAPOSELE  
/OLWER SARDO.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata con tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori :

		PRESENTI	ASSENTI
<b>SINDACO :</b>	LORENZO MELILLO	SI	
<b>VICESINDACO:</b>	GELSOMINO DI TROLIO	SI	
<b>ASSESSORE</b>	DONATO CIFRODELLI	SI	
<b>ASSESSORE :</b>	MARIATERESA ILARIA	SI	
<b>ASSESSORE ESTERNO :</b>	LORENZA DI LAURO	SI	

Fra gli assenti sono giustificati : .....

**Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Lorenzo Melillo**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000) il Segretario Comunale, dott.ssa **Mariapaola Florio**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE

- con atto di compravendita datato 17.11.2006 il Sig. Olwer Sardo divenne proprietario di un terreno agricolo sito nel Comune di Caposele (AV) nonché di un fabbricato, insistente sullo stesso terreno alla C.da Boiaro;
- con delibera del C.C. di Caposele n. 50 del 28.8.1993 avente ad oggetto il programma di interventi– nonché il correlativo piano finanziario - necessario al completamento della rete idrica rurale, il Comune di Caposele aveva realizzato una cabina in muratura con relativi serbatoi interrati, posta al servizio dell'acquedotto comunale e dotata di condotta elettrica sospesa della lunghezza lineare di mt. 60 circa;
- Tra le parti si sono susseguiti una serie di giudizi, prima dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo Dei Lombardi e poi dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, nonché al TAR Campania – Salerno;
- Da ultimo, con ordinanza n. 3444/2022 pubblicata il 14.12.2022, il TAR Salerno, sez. I, ha sollevato conflitto negativo di attribuzione, chiedendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare che, sulla vicenda di specie, il Giudice Amministrativo non avrebbe giurisdizione, ma vi sarebbe la giurisdizione del Giudice Ordinario (sub specie di Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche), sospendendo nelle more il giudizio dinanzi al TAR;

ATTESO che, per le vie brevi, sono state avviate trattative per comporre in maniera bonaria la vicenda tra il Comune di Caposele e il Sig. Olwer Sardo in modo da definire la contesa attraverso un accordo transattivo che chiuda la vicenda giudiziaria ancora in attesa di giudizio definitivo ed eviti il sorgere di ulteriori liti;

### DATO ATTO

- che, ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche – concessioni, possono far cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca;
- che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;
- che, affinché una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una res dubbia e cioè che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno

Di rimettere il presente atto al settore interessato per l'adozione degli atti consequenziali di natura gestionale e tecnica.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Dlgs.n.267/2000.

**ATTO TRANSATTIVO**  
**ATTO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO**

*(Bozza)*

- il Sig. **OLWER SARDO**, nato a Varese il 12.11.1974 (Cod. Fisc. SDRLWR74S12L682I), residente in Caposele (Av) alla c.da Boiara rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta mandato a margine del presente atto, dagli Avv.ti Paride ANNUNZIATA (Cod. Fisc. NNNPRD67D21H703L) e Domenicantonio SINISCALCHI (Cod. Fisc. SNSDNC67L12F912W);

E

il **COMUNE DI CAPOSELE (AV)**, cod. fisc. 00228820643, in persona del Sindaco p.t. dott. Lorenzo Melillo rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Salvo (cod. fisc. SLVPQL68C17A284D)

**Premesso che:**

- con atto di compravendita datato 17.11.2006 il Sig. Sardo divenne proprietario di un terreno agricolo sito nel Comune di Caposele (AV) (identificato alle particelle catastali foglio 5, n. 134, 13 e 14 del Catasto terreni di Laviano) nonché di un fabbricato, insistente sullo stesso terreno, della superficie di circa mq. 42 (identificato al catasto fabbricati, foglio 5, Contrada Boiara, particelle n.ri 135 e 136);
- con delibera del C.C. di Caposele n. 50 del 28.8.1993 avente ad oggetto il programma di interventi- nonché il correlativo piano finanziario - necessario al completamento della rete idrica rurale, il Comune di Caposele (AV), aveva realizzato una cabina in muratura in ispecie, nella particella 134 del foglio n. 5, con relativi serbatoi interrati, facente capo al Comune di Caposele, posta al servizio dell'acquedotto comunale e dotata di condotta elettrica sospesa della lunghezza lineare di mt. 60 circa;
- sulla scorta degli atti esaminati, dunque, emerse che il Comune di Caposele aveva posto in essere un comportamento di occupazione di mero fatto del suolo in parola eseguito in carenza assoluta di potere, che si era dunque tradotto in un'occupazione usurpativa dell'area stessa, con illecito spossessamento e, conseguentemente, ingiusta lesione del diritto di proprietà facente capo al Sig. Sardo e necessità di risarcire integralmente i danni in tal modo cagionati;
- il Sig. Sardo convenne il Comune di Caposele innanzi al Tribunale di Sant'Angelo Dei Lombardi mediante atto di citazione, con la quale chiese il risarcimento dei danni cagionati dall'Ente a seguito della descritta situazione;
- detto atto di citazione venne iscritto a ruolo presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi e il giudizio assunse il n. R.G. 354/2010;
- Integratosi regolarmente il contraddittorio, costituitosi in giudizio l'Ente comunale, svolte le rispettive difese ed espletata apposita C.T.U., la vicenda suddetta fu infine decisa con la sentenza n. 356/2012 depositata in cancelleria il 26.9.2012, con la quale il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi accolse la domanda proposta dal Sig. Sardo e, per l'effetto,

condannò il Comune di Caposele al pagamento della somma di Euro 12.874,00 in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno cagionato a seguito dell'accertata occupazione usurpativa, oltre agli interessi legali e alle spese di lite, da liquidarsi agli Avv.ti Domenicantonio Siniscalchi e Paride Annunziata quali antistatari;

- a seguito di appositi atti di precetto e a successivo pignoramento presso terzi, il suddetto Comune di Caposele provvide al pagamento delle somme di cui alla detta sentenza n. 356/2012 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi tanto con riferimento alla sorta capitale e agli interessi, quanto con riguardo alle spese legali;
- con atto di notificato il 22.2.2013, nondimeno, il Comune di Caposele appellò la appena citata sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi 356/2012 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, chiedendone la riforma e, in particolare, chiedendo che la Corte dichiarasse, nella specie, il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A.;
- il giudizio di appello assunse il n. R.G. 808/2013 e il Sig. Sardo provvide alla sua costituzione, chiedendo il rigetto del gravame;
- con sentenza n. 3736/2016 depositata in cancelleria il 20.10.2016, la Corte d'Appello di Napoli (Prima Sezione Civile), pur senza entrare nel merito della vicenda, accolse l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarò la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla vicenda portata alla sua attenzione, disponendo che la causa fosse riassunta dinanzi al Giudice Amministrativo nei termini di legge;
- il Comune di Caposele provvide alla riassunzione del giudizio dinanzi al TAR Campania-Salerno (ricorso RG n. 161/2017), chiedendo che l'Ecc.mo TAR accertasse e dichiarasse il difetto di legittimazione attiva del Sig. Sardo a chiedere e ottenere il detto risarcimento dei danni;
- a seguito del detto atto di riassunzione, il Sig. Olwer Sardo provvide alla sua costituzione in giudizio, chiedendo il rigetto della riassunzione e, in particolare, contestando la giurisdizione del G.A. ed evocando il conflitto negativo di giurisdizione;
- con ordinanza n. 3444/2022 pubblicata il 14.12.2022, il TAR Salerno, sez. I, sollevò conflitto negativo di attribuzione, chiedendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare che, sulla vicenda di specie, il Giudice Amministrativo non avrebbe giurisdizione, ma vi sarebbe la giurisdizione del Giudice Ordinario (sub specie di Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche), sospendendo nelle more il giudizio dinanzi al TAR;
- le parti, allo scopo di evitare il proseguimento del contenzioso in atto e di prevenirne di futuri, hanno trovato un accordo transattivo volto a definire la vicenda.

Tanto premesso e precisato, convengono:

#### **ARTICOLO 1**

La premessa è da considerarsi come parte integrante della presente articolazione.

#### **ARTICOLO 2**

Il Comune di Caposele, in persona del legale rappresentante p. t., riconosce definitivamente, e senza alcuna ulteriore contestazione, la debenza delle somme portate dalla sentenza n. 356/2012 depositata

in cancelleria il 26.9.2012 (con la quale il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi accolse la domanda proposta dal Sig. Sardo e, per l'effetto, condannò al pagamento della somma di Euro 12.874,00, oltre agli interessi e alle spese legali) a titolo di risarcimento danni, interessi e spese legali, nonché delle successive somme necessarie a portare ad esecuzione la detta sentenza, gli interessi e le spese legali e di cui ai conseguenti atti esecutivi della stessa (precetti e pignoramenti), tutti importi già in precedenza corrisposti dall'Ente comunale. *Rebus sic stantibus*, il Comune di Caposele rinuncia definitivamente a qualunque ulteriore e futura azione volta al recupero di tutti gli importi già versati a titolo di sorta capitale, di interessi e di spese legali di cui alla detta sentenza e relative alle fasi esecutive della stessa.

Il Sig. Olwer Sardo cede e trasferisce al Comune di Caposele che accetta ed acquista la proprietà sulla striscia di terreno su di cui insiste il gabbiotto per cui è causa e dichiara di non avere niente a pretendere dall'Ente per la cessione suddetta, riconosce altresì le servitù di passaggio ivi esistenti di acquedotto o altre in capo al Comune di Caposele e per le stesse dichiara di non avere niente a pretendere.

Il presente atto costituisce titolo giuridico della cessione degli immobili suindicati in favore del Comune di Caposele definendo bonariamente e transattivamente ogni vertenza tra le parti.

Tutte le spese relative all'atto pubblico di cessione sono a carico del Comune di Caposele (Av).

#### **ART. 3**

Il Sig. Olwer Sardo si dichiara del tutto soddisfatto nei confronti del Comune di Caposele per tutto quanto già ricevuto dallo stesso Ente per effetto della detta sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 356/2012 a titolo di sorta capitale, interessi e spese legali (di cui alla sentenza e relative alla fase esecutiva della stessa) e dichiara di non aver più nulla a pretendere a qualunque titolo o ragione nei confronti del detto Comune per effetto della sentenza medesima.

#### **ART. 4**

Per effetto di ciò, le parti si impegnano ad abbandonare definitivamente qualunque ulteriore giudizio pendente tra le stesse, con particolare riferimento al giudizio RG n. 161/2017 TAR Campania – Salerno, che verrà definitivamente abbandonato per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere e con richiesta congiunta di totale compensazione delle spese di lite, e ciò a prescindere dall'esito della rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione del GA (vedi, ordinanza del TAR Salerno n. 3444/2022 pubblicata il 14.12.2022).

Oscar Waldo.

#### **ART. 5**

Ciascuna parte farà fronte alle spese legali finora maturate per proprio conto e con riferimento esclusivo ai propri legali di fiducia, anche avendo riguardo alla presente fase transattiva.

I legali delle parti firmano la presente scrittura per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 della legge professionale forense.

#### **ARTICOLO 6**

La presente scrittura non verrà sottoposta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate soltanto in caso d'uso, ma qualora si renda necessario, tutte le spese di registrazione saranno a cura e spese della parte inadempiente. Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura, le parti si richiamano alle disposizioni legislative e del codice civile in materia.

....., li.....

Per il Comune di Caposele

il sindaco

Sig. Olwer Sardo

Avv. Pasquale Salvo per il Comune di Caposele (Av)

Avv. Paride Annunziata per Olwer Sardo

Avv. Domenicantonio Siniscalchi per Olwer Sardo

# COMUNE DI CAPOSELE

Provincia di Avellino

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI CAPOSELE/OLWER SARDO

---

### REGOLARITA' TECNICA

Parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267


Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Caposele, li 28.3.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI LEGALI

Avv. Lorenza Di Lauro



### REGOLARITA' CONTABILE

Parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Caposele, li 28.3.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO - FINANZIARIO

Dott.ssa Mariateresa Ilaria



**COMUNE DI CAPOSELE**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

Verbale n. 1 del 28/03/2024

**REVISORE DEI CONTI**

Il giorno 28 del mese di marzo 2024 il sottoscritto Revisore dei Conti procede all'emissione del parere in merito a proposta di transazione tra "Comune di Caposele/Olwer Sardo".

**Premesso** che in data 28 marzo 2024 perveniva allo scrivente richiesta di esprimere parere in merito ad una proposta di atto di transazione tra il "Comune di Caposele/Olwer Sardo";

**Esaminata:**

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto la transazione tra il Comune di Caposele/Olwer Sardo
- la bozza di transazione allegata che ne forma parte integrante e sostanziale.

**Preso atto** dell'iter giudiziario ed amministrativo che ha portato a tale accordo;

**Rilevato** che su tale proposta di delibera sono presenti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria.

Tutto ciò premesso

**si esprime**

Parere favorevole in merito alla proposta di Giunta Comunale avente ad oggetto la transazione tra il "Comune di Caposele/Olwer Sardo" e sulla bozza di transazione allegata.

**IL REVISORE DEI CONTI**  
**Dott. Alessandro Sansone**  
**(firmato digitalmente)**

**Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come all'Originale.**

**IL PRESIDENTE**  
(F.to. L. Melillo )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(F.to Dott.ssa Mariapaola Florio )

---

**P U B B L I C A Z I O N E**

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

È stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal **18/04/2024 al 03/05/2024** mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (art.124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L) nel sito informatico istituzionale di questo Comune (<http://www.comune.caposele.av.it/>)

**X Che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 2000/267) ;**

**Dalla Residenza Comunale, li 18/04/2024**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Mariapaola Florio .-**

**E' copia conforme all'Originale, da servire per uso Amministrativo. -**

**Dalla residenza Comunale, li 18/04/2024**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Mariapaola Florio .-**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. n. 267/2000)

**Dalla residenza Comunale, li 18/04/2024**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Mariapaola Florio.-**